



# COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA



Adunanza del 31/10/2017

Deliberazione n° 87

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

### Oggetto:

Modifica "Regolamento di Polizia Mortuaria".

L'anno 2017, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 17.00 e seguenti, nella Sala delle adunanze Consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Bonari Paolo	Sindaco		X
2	Nucci Fabrizio	Consigliere	X	
3	Bardelli Elisa	Consigliere	X	
4	Teri Monia	Consigliere	X	
5	Malfetti Fabio	Consigliere	X	
6	Valdambrini Sergio	Consigliere	X	
7	Marconi Gianni	Consigliere	X	
8	Rosini Isabella	Consigliere	X	
9	Rizzuto Guido	Consigliere	X	
10	Pagliantini Luca	Consigliere	X	
11	Lunardi Elena	Consigliere	X	
12	Pastorelli Marcello	Consigliere		X
13	De Lisi Giuseppe Maria	Consigliere	X	
			11	2

Sono altresì presenti gli assessori esterni sigg. Zullino Francesco senza diritto di voto.

Si sono giustificati gli assenti: Tutti.

Assume la presidenza il Sig. NUCCI FABRIZIO nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Dr. GIATTI LUIGI Vice Segretario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Alle ore 17.00 il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PARERI

Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:

**Modifica "Regolamento di Polizia Mortuaria".**

ha conseguito i pareri secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Fto

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

il Comune di Asciano è dotato di regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n 54 del 2006 ;

Da una verifica eseguita nella pratica applicazione del regolamento si è riscontrata la necessità di integrare lo stesso con alcune precisazioni relative all'affidamento in concessione, a privati o ad altri enti, di aree interne al cimitero;

**Ritenuto** di dover integrare il Regolamento di Polizia Mortuaria aggiungendo all'art. 90 i seguenti comma:

(3)Le concessioni previste dal comma 1 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

(4)Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(5)Il diritto di uso di sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso il diritto si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro.

**VISTO** il D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285;

**Ritenuto altresì** che l'integrazione di cui sopra o che si porta all'approvazione sia riconducibile alle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, avente per oggetto *il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme;*

**VISTO** il D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285;

**VISTO** l'art. 7, del T.U. n. 267/2000, meglio prima richiamato, che testualmente recita:

*"Art. 7 - Regolamenti.*

*1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.;"*

**VISTO** lo statuto comunale ed in particolare l'art. 64 e seguenti;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

**VISTO** il solo parere favorevole del responsabile dell'Area tecnica in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento, non richiedendo alcun parere di regolarità contabile, ex art. 49, 1° comma del d.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. =, astenuti n. 2 (Pagliantini, Lunardi), resi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. *approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, l'integrazione al "Regolamento di polizia mortuaria" di cui alla Delib C.C. n. 54/2006 aggiungendo all'art.90 dello stesso i seguenti commi:*

(3)Le concessioni previste dal commalsono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo

(4)Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(5)Il diritto di uso di sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso il diritto si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro

2. Inoltre, stante la necessità di dare immediata esecuzione alle norme regolamentari; la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Di dichiarare con separata votazione, favorevoli n. 9, contrari n. =, astenuti n. 2 (Pagliantini, Lunardi), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^ del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL VICE SEGRETARIO**  
Fto Dr.GIATTI LUIGI

**IL VICE SINDACO**  
Fto Sig. NUCCI FABRIZIO

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, 09/11/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Michela Rocchigiani

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Asciano lì, 09/11/2017

**Il Vice Segretario**  
Fto Dr. Giatti Luigi

---

La stessa deliberazione :

[ X ] È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Asciano lì, 09/11/2017

**Il Vice Segretario**  
Fto Dr. Giatti Luigi

---

Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Asciano lì, \_\_\_\_\_

**Il Vice Segretario**  
Fto Dr. Giatti Luigi